



## AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

Ordinanza n° 21/10  
del 30/05/2010

**Oggetto:** Regolamento per la disciplina della sosta e dello stoccaggio nelle aree dell'ambito portuale di Taranto, delle merci pericolose in attesa di imbarco o di deflusso.

### *Il Commissario*

- visto** l'art. 6 della legge n. 84/94 di riordino della legislazione in materia portuale e s.m.i. che attribuisce all'Autorità Portuale *"poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tale attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'art. 24"*;
- visto** l'art. 22 del D. Lgs. n. 272/99 *"Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485"* che attribuisce all'Autorità Portuale la competenza di stabilire i tempi, i limiti e le modalità relativi al deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o di deflusso;
- visto** il Decreto Dirigenziale n. 278/2006 in data 21 marzo 2006 *"Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose"* e s.m.i.;
- visto** il Regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel Porto, in Mar Piccolo e nella rada di Mar Grande di Taranto approvato con Ordinanza n. 138/09 in data 21 maggio 2009;
- visto** il D. Lgs. n. 35/10 *"Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose"* in data 27 gennaio 2010;
- visti** i Decreti nn. 4 e 108 rispettivamente del 15.05.2008 e del 06.08.2008 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- ritenuto** necessario regolamentare la disciplina del transito, della sosta e dello stoccaggio delle merci pericolose nel porto di Taranto;
- visti** i pareri pervenuti dalla Capitaneria di Porto con foglio n. 16.00.00/6874 in data 29 marzo 2010, dal Chimico di Porto con foglio s. n. in data 6 aprile 2010, dall'Arpa con foglio n. 19016 in data 20 aprile 2010 e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con foglio n. 8298 in data 25 maggio 2010 sul regolamento in oggetto;
- visti** gli atti d'ufficio tutti;

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

\*\* Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto \*\* Tel: 099/4711611 \*\* Fax: 099/4706877

\*\*E-mail: [authority@port.taranto.it](mailto:authority@port.taranto.it) \*\*Cod. Fisc.: 90048270731 \*\*

Indirizzo postale: Cas. Post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74100 - Taranto -

**sentito** il Comitato di Igiene e Sicurezza del Porto di Taranto, ed acquisito il proprio parere nella seduta del 22/07/2010;

**visto** il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;

### **ORDINA**

#### **Articolo 1**

E' approvato il "Regolamento per la disciplina della sosta e dello stoccaggio nelle aree dell'ambito portuale di Taranto, delle merci pericolose in attesa di imbarco o di deflusso", allegato alla presente Ordinanza di cui è parte integrante e sostanziale.

#### **Articolo 2**

L'allegato Regolamento è esecutivo a far data dal 24/08/2010.


#### **Articolo 3**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza ed il regolamento allegato i cui contravventori saranno perseguiti a norma di legge e ritenuti responsabili dei danni a persone e/o a cose derivanti dal comportamento omissivo.

#### **Articolo 4**

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate in materia che contrastano con la presente ordinanza.

Taranto, li 20/08/2010

  
Il Commissario  
CA (CP) Salvatore GIUFFRÈ





# AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

*Regolamento per la disciplina della sosta e dello stoccaggio, nelle aree dell'ambito portuale di Taranto, delle merci pericolose in attesa di imbarco o di deflusso.*

## Art. 1

### *Campo di applicazione*

Le norme del presente Regolamento si applicano, salvo che non sia diversamente indicato, per quanto attiene le operazioni di imbarco, sbarco, transito, sosta e stoccaggio di merci classificate pericolose:

- in colli;
- in colli posti in unità di carico o su carrelli oppure posti in contenitori posizionati su carrelli;
- in contenitori che contengono solidi alla rinfusa;
- in contenitori cisterna;
- in veicoli cisterna stradali o ferroviari;
- in veicoli stradali o ferroviari che contengono solidi alla rinfusa.

Il presente Regolamento si applica anche ai recipienti vuoti che hanno trasportato merci pericolose, a meno che non siano accompagnati da certificato attestante l'avvenuta bonifica e/o degasificazione, transitanti nelle aree di giurisdizione dell'Autorità Portuale di Taranto.

A norma dell'art. 2, co. 2, del D. Lgs. 272/99, il presente Regolamento non si applica ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi o chimici allo stato liquido e di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.

## Articolo 2 *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

**merce pericolosa:** merce compresa in una delle classi di pericolo del codice IMDG edito dall'IMO (per il trasporto delle merci pericolose via mare) o del regolamento A.D.R. (per il trasporto delle merci pericolose su strada) o dal regolamento R.I.D. (per il trasporto delle merci pericolose su ferrovia);

**IMO:** organizzazione internazionale marittima;

**Codice IMDG:** codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, così come adottato dall'IMO con risoluzione A. 81 (IV) del 27 settembre 1965 e s.m.i.;

**ADR:** l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada;

**RID:** il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia;

**sosta:** sosta in aree portuali di merci pericolose per il tempo necessario, comunque inferiore alle 4 ore, al disbrigo delle ordinarie operazioni portuali connesse con le fasi di imbarco e sbarco;

---

*Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84*

*\*\* Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto \*\* Tel: 099/4711611 \*\* Fax: 099/4706877*

*\*\*E-mail: authority@port.taranto.it \*\*Cod. Fisc.: 90048270731 \*\**

*Indirizzo postale: Cas. Post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74100 - Taranto -*

**stoccaggio:** sosta in aree portuali al fine di creare un deposito temporaneo di sostanze pericolose in contenitori e/o fusti per un periodo di tempo superiore alle 4 ore.

**imbarco diretto:** l'operazione per mezzo della quale la merce affluisce direttamente dai varchi portuali alla nave e viene direttamente imbarcata senza essere stoccata;

**sbarco diretto:** l'operazione per mezzo della quale la merce viene sbarcata e trasportata direttamente fuori dai varchi portuali senza essere stoccata;

**imballaggio:** un recipiente o un qualsiasi mezzo di confezionamento approvato per contenere e preservare la merce pericolosa che si vuole trasportare;

**collo:** l'imballaggio ed il suo contenuto;

**unità di carico:** i rotabili ferroviari, i veicoli stradali autopropulsi o rimorchiabili, i contenitori trasportati o non su detti mezzi contenenti merci pericolose in colli;

**Chimico di Porto:** il servizio reso dai Consulenti Chimici di Porto, come da Circolare del Ministero dei Trasporti DEM3/SP1160 del 10 dicembre 1999;

**Impresa Portuale:** impresa autorizzata allo svolgimento di servizi e/o operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della L. 84/94 e s.m.i.;

**Operatore Terminalista:** l'impresa portuale autorizzata ex art. 18 della L. 84/94 e s.m.i. ad esercitare le operazioni di movimentazione, sosta, stoccaggio ed eventuale ricondizionamento delle merci pericolose;

**Raccomandatario:** colui che svolge attività di raccomandazione di navi, di assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra attività per la tutela degli interessi a lui affidati (L. 4/4/1977, n. 135);

**Sistema Hacpack:** sistema informatizzato che consente la creazione di un sistema di sicurezza che garantisce un monitoraggio costante della movimentazione delle merci pericolose in ambito portuale;

**Responsabile delle merci pericolose:** la persona designata dall'operatore terminalista e/o dall'impresa portuale per la gestione delle operazioni di movimentazione, sosta e stoccaggio delle merci pericolose e delle emergenze connesse col verificarsi di incidenti che creano o possono creare rischi per le persone e per l'ambiente.

### Articolo 3

#### *Circolazione delle merci pericolose in ambito portuale*

Le norme del presente Regolamento, si applicano, salvo che non sia diversamente indicato, per quanto attiene:

- l'entrata, l'uscita e la circolazione stradale e ferroviaria;
- la sosta;

---

*Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n° 84*

*\*\* Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto \*\* Tel: 099/4711611 \*\* Fax: 099/4706877*

*\*\*E-mail: [authority@port.taranto.it](mailto:authority@port.taranto.it) \*\*Cod. Fisc.: 90048270731 \*\**

*Indirizzo postale: cas. post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74100 - Taranto -*

- lo stoccaggio;
- lo sbarco per successivo imbarco su altra nave (*transshipment*);
- le operazioni di riempimento/svuotamento di "unità di scarico" e manipolazioni in genere;
- le aree per la sosta e/o lo stoccaggio.

#### **Articolo 4** ***Stoccaggio delle merci pericolose***

Lo stoccaggio delle merci pericolose è consentito esclusivamente nelle aree del Porto di Taranto autorizzate dall'Autorità Portuale.

Lungo le strade pubbliche e negli annessi spazi di parcheggio dell'area portuale non è ammesso lo stoccaggio delle unità di carico trasportanti o contenenti merci pericolose.

L'Autorità Portuale dispone lo spostamento delle merci pericolose che dovessero essere trovate al di fuori delle aree predette, con spese a carico del proprietario della merce pericolosa introdotta, via terra o da sbarco.

Lo stoccaggio delle merci pericolose è consentito esclusivamente per le merci destinate all'imbarco o provenienti da sbarco e/o da traffici intermodali terrestri.

#### **Articolo 5** ***Aree destinate allo stoccaggio di merci pericolose***

L'Operatore Terminalista e/o le imprese portuali autorizzati a svolgere operazioni portuali che intendono realizzare e gestire un'area per lo stoccaggio delle merci pericolose in ambito portuale devono presentare apposita istanza all'Autorità Portuale corredata della sottoelencata documentazione:

- planimetria dell'area portuale individuata, in scala opportuna, dalla quale si rilevi con chiarezza la collocazione dell'area, rispetto alle altre strutture esistenti e rispetto alle strutture con esso confinanti;
- documentazione tecnica, relazione tecnica ed elaborati grafici, relativa alle caratteristiche costruttive e dimensionali dell'area (tipo di pavimentazione, modalità di delimitazione, sistemi di raccolta di eventuali sversamenti, sistemi di illuminazione, sistemi antincendio). Relativamente agli aspetti di sicurezza antincendio tale documentazione dovrà rispondere a quanto previsto in allegato I al Decreto Ministeriale 4 maggio 1998 (G.U. n. 104 del 7 maggio 1998);
- relazione con l'indicazione delle caratteristiche delle classi delle merci pericolose che si intendono tenere in stoccaggio delle quantità massime previste per le varie classi di merci, dei criteri adottati per la separazione delle merci di classi diverse, delle modalità di movimentazione delle merci, della descrizione degli impianti e dei mezzi utilizzati;
- estratto della valutazione dei rischi, concernente le esercitate attività di movimentazione e deposito delle merci pericolose, con l'indicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione;
- procedure operative scritte per la gestione dell'area: per particolari tipologie di merci pericolose - quali a solo titolo di esempio esplosivi, materie infettanti, sostanze radioattive - dovranno essere

---

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n° 84

\*\* Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto \*\* Tel: 099/4711611 \*\* Fax: 099/4706877

\*\*E-mail: [authority@port.taranto.it](mailto:authority@port.taranto.it) \*\*Cod. Fisc.: 90048270731 \*\*

Indirizzo postale: cas. post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74100 - Taranto -

chiaramente indicate le limitazioni ed i divieti (sia previsti dalla normativa vigente in materia che determinati autonomamente dall'operatore terminalista/impresa portuale), le procedure da seguire e le misure da implementare in ogni fase della gestione;

- piano per la gestione delle emergenze;

- nominativo e recapiti telefonici del Responsabile delle merci pericolose dell'impresa e del suo sostituto;

Rimangono salvi gli obblighi specifici previsti dalla legislazione in materia di prevenzione incendi e di cui peraltro al D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

L'Autorità Portuale, acquisito il parere dell'ASL, dell'ARPA, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto e del Chimico di Porto, decide in merito alla predetta istanza e, nel caso di conclusione positiva, rilascia autorizzazione *ad hoc* per lo stoccaggio delle merci pericolose specificando le classi IMO di merce pericolosa che vi possono sostare e le eventuali condizioni cui è subordinata la validità dell'autorizzazione stessa.

L'istruttoria, se ritenuto opportuno, potrà comprendere l'effettuazione di sopralluoghi in loco o la richiesta di documentazione integrativa.

L'operatore terminalista e/o l'impresa portuale autorizzata deve garantire il mantenimento di tutte le condizioni previste nell'autorizzazione allo stoccaggio di merci pericolose rilasciata dall'Autorità Portuale. Qualora si verificassero variazioni delle condizioni poste nell'autorizzazione rilasciata per lo stoccaggio delle merci pericolose, l'operatore terminalista e/o l'impresa portuale autorizzata dovrà darne immediatamente comunicazione all'Autorità Portuale che, sentito eventualmente il Chimico di porto e le altre Amministrazioni competenti, potrà sospendere o limitare l'esercizio dell'attività di stoccaggio autorizzata.

#### **Articolo 6**

##### ***Interruzione temporanea dello stoccaggio***

L'Autorità Portuale può disporre l'interruzione temporanea dello stoccaggio di merce pericolosa qualora lo ritenesse necessario per motivi di sicurezza.

#### **Articolo 7**

##### ***Modalità operative per la gestione delle aree***

Dovrà essere in ogni momento reperibile il Responsabile delle Merci Pericolose dell'operatore terminalista e/o dell'impresa portuale o il suo sostituto. E' compito del predetto Responsabile verificare che le unità di carico delle merci pericolose in ingresso siano munite delle previste etichette di pericolo, in conformità alle vigenti normative in materia, e che le stesse unità siano in adeguato stato di conservazione e manutenzione. A tal fine il titolare dell'impresa dovrà tenere costantemente aggiornati l'Autorità Portuale, la Capitaneria di Porto, il Comando Provinciale VV.F., l'AUSL - Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, l'ARPA ed il Chimico di Porto, circa il nominativo ed il recapito telefonico del soggetto reperibile.

Presso le aree esercite per la sosta, lo stoccaggio e/o la manipolazione delle merci pericolose, l'operatore terminalista e/o le imprese portuali devono rendere sempre e immediatamente disponibili le schede di sicurezza di ogni merce pericolosa presente.

L'operatore terminalista e/o l'impresa portuale si deve dotare di un sistema informatizzato atto a consentire all'Autorità Portuale, alla Capitaneria di Porto, al Comando Provinciale VV.F., all'AUSL - Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro ed all'ARPA di avere informazioni costantemente aggiornate circa i quantitativi di ogni tipologia di merce pericolosa in sosta, nonché di avere la possibilità di visionare le relative schede di sicurezza e le aree di danno calcolate secondo il metodo speditivo previsto dal Ministero degli Interni. Ciò al fine di consentire alle citate Autorità, nell'ambito delle proprie competenze, di poter disporre delle necessarie informazioni per affrontare eventuali emergenze.

La gestione delle aree di sosta e/o di manipolazione delle merci pericolose dovrà avvenire nel rispetto di specifiche procedure elaborate sotto la responsabilità dell'operatore terminalista e/o del titolare dell'impresa portuale autorizzata; per affrontare il verificarsi di eventuali incidenti, l'operatore terminalista e/o il titolare dell'impresa portuale è tenuto ad elaborare uno specifico piano per la gestione delle emergenze interne.

L'operatore terminalista e/o l'impresa portuale deve garantire il mantenimento di tutte le condizioni previste nel presente regolamento per lo stoccaggio di merci pericolose. Qualora si verificassero variazioni delle condizioni poste, la Società dovrà darne immediatamente comunicazione all'Autorità Portuale che, sentito eventualmente il Chimico di porto e le altre Amministrazioni competenti, potrà sospendere o limitare l'esercizio dell'attività di stoccaggio autorizzata.

L'operatore terminalista e/o l'impresa portuale è tenuta ad avvertire immediatamente il Comando Provinciale VV.F., l'Autorità Portuale e la Capitaneria di Porto, qualora si verificano incidenti che hanno comportato o possano comportare pericoli per le persone e/o per l'ambiente.

Allo stato attuale nel porto di Taranto è stato adottato il software Hacpack, prodotto dalla Chemical Controls S.r.l., acquistato dall'Autorità Portuale per permettere alle Amministrazioni preposte (Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, AUSL, Arpa) di visualizzare la mappa del Porto e dei terminals, le navi presenti con a bordo merci pericolose, i containers di merci pericolose stoccate nei terminals, i dati delle navi, le aree di danno calcolate secondo il metodo speditivo previsto dal Ministero degli Interni, la tipologia delle merci medesime, la loro classificazione secondo le normative internazionali, le Emergency Schedules, la valutazione del rischio nave/terminal ed il certificato rilasciato dal consulente Chimico di Porto con le relative prescrizioni di sicurezza.

Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dovrà essere assicurato il regolare funzionamento del software predetto ed all'uopo prima dello sbarco dovrà essere acquisito, a cura dell'impresa portuale autorizzata e per tutte le merci pericolose per le quali è prevista la sosta nelle aree autorizzate, il parere di un Consulente chimico operante nel porto di Taranto.

Al fine di consentire una più completa gestione del rischio derivante sia dal deposito provvisorio di merci pericolose in ambito portuale che dalle merci pericolose in transito, le Agenzie Marittime dovranno inserire i dati relativi alle merci pericolose presenti in ambito portuale ed a bordo delle navi in transito nel porto di Taranto tramite l'apposito modulo del software.

Data la natura di interesse generale, per la sicurezza portuale, della problematica questa Autorità Portuale si farà carico degli oneri finanziari relativi al canone annuale e dei relativi aggiornamenti necessari per il funzionamento del software per la parte relativa ai moduli delle Pubbliche Amministrazioni ed delle agenzie Marittime. Mentre resteranno a carico di ciascun Operatore terminalista/impresa le spese relative ai moduli di pertinenza oltre a quelle relative e/o necessarie al regolare funzionamento degli stessi.

L'Autorità Portuale si riserva la facoltà di adottare altri software qualora gli stessi soddisfino le esigenze di gestione delle merci pericolose in ambito portuale.

L'operatore terminalista e/o le imprese portuali hanno la possibilità di adottare altri strumenti informatici per la gestione delle merci pericolose previa autorizzazione di questa Autorità Portuale che dovrà preventivamente verificare la completa integrazione e compatibilità con la piattaforma esistente al fine di consentire la continuità della gestione.

### **Articolo 8**

#### ***Aree destinate ad operazioni di riempimento/svuotamento di unità di carico e/o di confezionamento negli imballaggi di merci pericolose***

Nel caso in cui l'operatore terminalista e/o l'impresa portuale intenda svolgere anche operazioni di riempimento/svuotamento di unità di carico e/o di confezionamento negli imballaggi delle merci pericolose, le relative aree, separate da quelle previste per la sosta, sono soggette agli stessi adempimenti previsti per queste ultime.

Rimangono salvi gli obblighi specifici previsti dalla legislazione in materia di prevenzione incendi e di cui peraltro al D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

### **Articolo 9**

#### ***Sorveglianza antincendio***

La sorveglianza antincendio delle merci pericolose di cui all'art. 4 del presente regolamento è affidata alla responsabilità dell'operatore terminalista e/o dell'impresa portuale. Ai fini dell'incolumità pubblica, l'area, in presenza di merci pericolose, deve essere presidiata dal Servizio integrativo antincendio conformemente al Regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel Porto, in Mar Piccolo e nella rada di Mar Grande di Taranto approvato con Ordinanza n. 138/09 in data 21 maggio 2009. Detto Servizio, che sarà svolto con le modalità eventualmente previste nelle specifiche autorizzazioni, dovrà assicurare la necessaria sorveglianza allo scopo di verificare la regolarità della situazione relativa allo stoccaggio delle merci pericolose e segnalare prontamente eventuali irregolarità al responsabile Merci Pericolose dell'impresa nonché porre in atto i primi provvedimenti previsti dalle procedure di emergenza.

### **Articolo 10**

#### ***Lavori in genere***

Nelle aree dedicate allo stoccaggio di merci pericolose è vietato effettuare lavori di qualsiasi genere.

Qualora si dovesse rendere necessario svolgere lavori di riparazione, tali attività dovranno essere svolte in zone opportunamente delimitate, ad una opportuna distanza di sicurezza dalle aree

operative e di sosta autorizzate, fermo restando l'osservanza della vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro.

Qualora detti lavori dovessero prevedere l'uso di fonti di calori, di fiamma o di apparecchiature che possono produrre scintille, gli stessi potranno essere autorizzati dall'Autorità Portuale previo parere del Chimico di Porto.

#### **Articolo 11**

##### ***Affidamento lavori ad altre imprese e/o lavoratori autonomi***

La Società, in caso di affidamento di lavori, ad altre imprese e/o lavoratori autonomi, da svolgersi all'interno delle proprie aree adibite allo stoccaggio di merci pericolose, deve assicurarsi del possesso delle capacità tecnico - professionali dei soggetti che intervengono nei lavori e fornire a quest'ultime dettagliate informazioni inerenti i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare facendosi carico del coordinamento delle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

#### **Articolo 12**

##### ***Vigilanza***

L'Autorità Portuale esercita il controllo e la vigilanza su tutti coloro che svolgono attività nell'ambito portuale e può in qualsiasi momento accertare che le modalità di svolgimento dell'attività e/o dei siano rispondenti alla vigente normativa in materia di sicurezza, salute e prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro.

E' fatto obbligo a tutte le Amministrazioni ed a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente regolamento ognuno nell'ambito di propria competenza.

